

ADEMPIMENTI

Autodichiarazione aiuti di stato dal 28 aprile al 30 giugno 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



I **sogetti beneficiari degli aiuti** rientranti nel “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19*”, di cui alla **Sezione 3.1 e 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, devono presentare all’Agenzia delle entrate **un’autodichiarazione** ai sensi dell’[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), nella quale attestano che l’importo complessivo degli **aiuti fruiti non supera i massimali previsti**, come **modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021**.

I **massimali previsti per impresa unica** sono:

a) nell’ambito della **sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”**:

- **800.000 euro** per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- **1.800.000 euro** per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

b) nell’ambito della **sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”**:

- **3.000.000 di euro** per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- **10.000.000 di euro** per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del **rispetto dei diversi massimali** vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la **data di concessione di ogni singola misura agevolativa**.

Ai fini dell’applicazione della **Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, gli operatori economici attestano altresì, nell’autodichiarazione, **le ulteriori condizioni richiamate** nell’articolo 3, comma 2, D.M. 11.12.2021.

Il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), **l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento** rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che **l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70 per cento** (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell'aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura **non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione.**

Nel **periodo compreso tra il 28 aprile ed il 30 giugno 2022** è possibile inviare telematicamente la comunicazione secondo il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate **Prot. n. 143438/2022 del 27.04.2022**. L'eventuale invio di una nuova dichiarazione, nello stesso periodo, **sostituisce integralmente** quella precedentemente trasmessa.

Si fa riferimento alle **misure agevolative previste dalle seguenti norme** (c.d. regime "ombrello") indicate nel quadro A, sezione I:

- a) [articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis](#) e [177 D.L. 34/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
- b) [articolo 78, comma 1 e comma 3](#) (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria Imu dovuta per l'anno 2021), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
- c) [articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
- d) [articolo 2, D.L. 172/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
- e) [articolo 1, comma 599](#) e [comma 602, L. 178/2020](#);
- f) [articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, D.L. 41/2021](#);
- g) [articoli 1 e 4, D.L. 73/2021](#) convertito, con modificazioni, L. 106/2021.

I **massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili**. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, **non per gli stessi costi ammissibili**. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nell'[articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021](#). Risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

La dichiarazione **non è obbligatoria** se è **stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza** presentato per l'accesso agli aiuti, per i quali il **relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva** (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto perequativo** di cui all'[articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021](#)), sempre che il beneficiario **non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti**.

La dichiarazione va, **comunque, presentata quando**:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della **possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12**, sussistendone i requisiti ivi previsti, **e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework**, qualora residui il massimale stabilito.

Per gli **aiuti elencati nel quadro A**, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello approvato i dati necessari per **consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**. In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è **esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401** presente nel modello Redditi 2022.